

Legge regionale 16 dicembre 2005 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

Art. 6

(Pesca e acquacoltura in siti Natura 2000)(1)

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 11/2014